

MOTIVAZIONE:

Il D.P.R. n. 380/2001 ha introdotto nell'ordinamento nazionale il "Permesso di costruire", in sostituzione del precedente istituto della "Concessione edilizia" di cui alla Legge n. 10/77 e della "Licenza edilizia" di cui alla Legge n. 457/78.

La presente modifica riguarda un semplice aggiornamento della terminologia contenuta nelle Norme di attuazione del P.R.G.C., sostituendo le parole "concessione/i", "concessione/i edilizia/e", con il più appropriato termine "permesso/i di costruire", e le parole "concessione ed autorizzazione" con le più appropriate parole "titoli abilitativi".

Si provvede altresì alla correzione di alcuni errori materiali contenuti all'interno dell'art. 7 delle NTA, e nello specifico, al secondo capoverso, si rettificano i riferimenti ai successivi articoli modificando il testo come segue:

*"Si richiamano i disposti ~~dell'art. 56 (interventi soggetti ad autorizzazione)~~ **(abrogato dall'art. 16 della L.R. n. 20/2009)** dell'art. 49 (caratteristiche e validità della concessione) e degli artt. 54 (concessione per costruzioni temporanee e campeggi), 55 (attività estrattive, discariche, reinterri) della l.r. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni che s'intendono integralmente riportati, nonché i disposti dei successivi art. ~~60 (Autorizzazione all'insediamento industriale e commerciale)~~ **57 bis (Indirizzi e criteri di localizzazione delle attività commerciali), 61 58 (Opere in aree attigue a strade provinciali e statali), 62 e 63 59 (Vincoli ai sensi della l. 1089/1939 e 1479 1497/1939). Si richiama inoltre quanto stabilito all'art. 7 della l.r. n. 94 del 25.3.1982 e 26 della legge 28.2.1985 n. 47. (abrogati dall'art. 136 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)"***

Si allega di seguito, a titolo di esempio, l'estratto relativo all'art. 7 delle NTA del P.R.G.C. come modificato dalla presente var. n. 3.

MODIFICHE

Cartografiche	-
Normative	SI - Vedasi NTA
Legenda e/o altre specifiche	-
Quadri sinottici	-
Procedura	-

precedente punto 6 solo per gli immobili oggetto di trasformazione edilizia e/o urbanistica.

2.3. Art. 7 - ~~Concessione ed autorizzazione~~ "Titoli abilitativi"

Il proprietario, il titolare di diritto reale, e colui che - per qualsiasi altro valido titolo - abbiano l'uso o il godimento di entità immobiliari, devono richiedere al Comune, documentando le loro rispettive qualità, ~~la concessione o l'autorizzazione~~ "il rilascio del titolo abilitativo" a norma dei successivi articoli, per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio comunale, per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, per l'utilizzazione delle risorse naturali e per la manutenzione degli immobili. Non sono necessarie ~~né la concessione né l'autorizzazione~~ "titoli abilitativi" per i casi elencati al 1° comma dell'art. 48 della l.r. 56/77 fatta salva l'applicazione dei disposti di cui alla l. 47/85 nonché i casi di cui all'art. 26 della Legge 47/85 e s.m.i. ai casi di cui all'art. 4 della legge 493/93.

Si richiamano i disposti ~~dell'art. 56 (interventi soggetti ad autorizzazione)~~ "abrogato dall'art. 16 della L.R. n. 20/2009" dell'art. 49 (caratteristiche e validità della concessione) e degli artt. 54 (concessione per costruzioni temporanee e campeggi), 55 (attività estrattive, discariche, reinterri) della l.r. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni che s'intendono integralmente riportati, nonché i disposti dei successivi art. ~~60 (Autorizzazione all'insediamento industriale e commerciale)~~ "57 bis (Indirizzi e criteri di localizzazione delle attività commerciali)", ~~61~~ "58" (Opere in aree attigue a strade provinciali e statali), ~~62 e 63~~ "59" (vincoli ai sensi della l. 1089/1939 e ~~1479~~ "1497"/1939). ~~Si richiama inoltre quanto stabilito all'art. 7 della l.r. n. 94 del 25.3.1982 e 26 della legge 28.2.1985 n. 47. "(abrogati dall'art. 136 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)"~~.

Agli effetti delle presenti norme per unità immobiliare s'intende quanto stabilito agli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 1497/39 e cioè quelle entità o porzione di immobile caratterizzata da autonomia funzionale e da situazione di fatto consistente nell'impiego quale bene a se stante.

Gli interventi relativi all'utilizzazione delle risorse naturali che prevedano l'alterazione dei caratteri idrologici, di regimazione delle acque superficiali e paesistici dei luoghi devono essere corredati da studio geologico - tecnico documentante l'entità delle trasformazioni e gli effetti di impatto ambientale.

Si richiamano le disposizioni di cui alla Legge 662 del 23/12/1996 e s.m.i. in ordine alle procedure per il rilascio della concessione edilizia "del permesso di costruire".

MOTIVAZIONE:

L'area A.C. 1 è prospiciente il cimitero comunale in fascia di salvaguardia e rispetto. In loco risultava ubicato un distributore di carburanti ora dimesso ed un autolavaggio, tuttora in esercizio, su area di proprietà diversa da quella del distributore.

La classificazione "A.C." era stata attribuita con la variante n. 2 al P.R.G.C., individuandola quale area da destinare ad attività compatibili ed accessorie alle funzioni cimiteriali, quali:

- vendita di materiale lapideo e/o attrezzature connesse con il cimitero;
- attività di floricoltura e vendita piante ed accessori;
- attività commerciali compatibili con la funzione cimiteriale.

Per le attività esistenti alla data della suddetta variante era consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché piccoli adeguamenti tecnologici funzionali.

Attualmente l'area dimessa ed il relativo immobile sembrano avviati ad un inarrestabile degrado causato dal loro inutilizzo, al fine di invertire tale processo si ritiene che possano essere consentite, in aggiunta a quelle previste dalle N.T.A. vigenti, le seguenti attività o destinazioni d'uso:

- autolavaggio e/o rimessaggio autoveicoli.

Pertanto dopo le parole "*con la funzione cimiteriale*" si aggiungono le seguenti parole:

- ***autolavaggio e/o rimessaggio autoveicoli.***

Inoltre si modifica l'ultimo capoverso dell'Art. 25 delle NTA, come segue:

"Per le attività esistenti alla data della presente variante è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché piccoli adeguamenti tecnologici funzionali, secondo quanto disposto dall'art.61 punto 11.5.2 a2 ed alle seguenti condizioni essenziali: ordine e pulizia dei luoghi; divieto assoluto per quanto riguarda le pubblicità sonore; rispetto per l'ambiente cimiteriale.

Le eventuali insegne luminose, trattandosi di fascia di rispetto cimiteriale, dovranno essere autorizzate dal Comune.

Resta inteso il divieto di realizzare nuove costruzioni, nonché il rispetto di eventuali prescrizioni derivanti da strumenti urbanistici sovraordinati vigenti.”

MODIFICHE

Cartografiche	-
Normative	SI - Vedasi art. 25
Legenda e/o altre specifiche	-
Quadri sinottici	-
Procedura	DIRETTA

Nelle aree destinate ad impianti produttivi gli interventi a carattere artigianale di servizio gli edifici sono adibiti ai seguenti usi:

b) artigianato di servizio e commercio limitatamente ai beni prodotti od approvvigionati ai fini della prestazione di servizio propria dell'attività insediata, per superfici utili non superiori a mq. 750 per unità produttiva. In ogni caso la S.U.L. destinata ad attività artigianale in ogni intervento non potrà essere inferiore alla S.U.L. destinata all'abitazione con un minimo assoluto di mq. 150.

c) - abitazione, limitatamente a un'unità alloggio per impianto di cui alla lettera b) incluse in unica struttura edilizia con l'impianto produttivo per una SUL abitativa non superiore a 150 mq.

Non sono consentite le attività di deposito, trattamento, stoccaggio, recupero etc. di rifiuti pericolosi ,rifiuti speciali, così come definiti dalla normativa vigente in materia ed in particolare come classificati all'art.7.del D. Leg. 5/2/97 n. 22 e s.m.i. , se non quelle generate e/o collegate alla attività produttiva principale fatte salve le autorizzazioni operanti e vigenti , rilasciate dai competenti enti preposti alla data di adozione del progetto preliminare di P.R.G.C. (07.07.1997)

In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 21 u.c. della L.R. 56/77 e s.m.i. , stante la specificità delle aree destinate ad impianti produttivi esistenti e confermati , in caso di ampliamento e ristrutturazione, dovrà essere assicurata all'interno delle aree Pe una dotazione di spazi destinati a standard urbanistici in misura del 10% della S.F. ,computabili all'interno delle aree Pe mediante assoggettamento ad uso pubblico da effettuarsi mediante convenzionamento con il comune.

6.3. Art. 25 Impianti per la distribuzione carburante e/o rifornimento energetico (Re) “- Aree destinate ad attività compatibili ed accessorie alle funzioni cimiteriali (A.C.)”

Ai sensi del D.L.G.S. n. 32 del 11/2/98 avente per oggetto “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti” gli appositi spazi per la distribuzione del carburante sono individuati dal regolamento previsto dall'art.2 del suddetto DLGS.

Il suddetto regolamento fa parte integrante e sostanziale del P.R.G.C.

- 1) il deposito per la distribuzione di carburanti o altre sostanze combustibili;
- 2) le attività di manutenzione e assistenza dei veicoli per più di 150 mq. di S.U.L., se di nuova formazione; le S.U.L. in atto o l'ampliamento fino a 150 mq. per gli impianti esistenti;
- 3) spazi funzionali per la commercializzazione di accessori degli autoveicoli in misura non superiore a 50 mq. per impianto;

4) gli uffici funzionali all'impianto in misura non superiore a 100 mq.

Il rapporto di copertura dei fabbricati, manufatti ed impianti non potrà superare 1/3. L'area scoperta dovrà rimanere libera da qualsiasi ingombro permanente o anche temporaneo, di esposizione deposito, accumulo materiali, impianti lavaggio o altro, fatta eccezione per il parcheggio. Le limitazioni suddette vanno riportate negli atti autorizzativi unitamente alle sanzioni da applicarsi per inadempienza o trasgressione.

Fatte salve le disposizioni regionali regolanti la materia della pianificazione ed assetto degli impianti in oggetto, si richiama in quanto applicabile il 3° comma dell'art. 27 della l.r. 56/77 con riferimento prioritario agli assi di collegamento intercomunale.

Le attività di cui ai precedenti punti 3) e 4) ovvero le attività collaterali all'impianto dovranno essere collocate all'esterno della fascia di rispetto.

L'edificio esistente nell'area Re1 mantiene la sua originaria destinazione a residenza e terziario applicandosi le stesse prescrizioni di cui alle zone St.

“Le aree individuate con simbologia A.C. sono destinate a tutte le funzioni compatibili con l'attività cimiteriale, quali:

- *vendita di materiale lapideo e/o attrezzature connesse con il cimitero;*
- *attività di floricoltura e vendita piante ed accessori;*
- *attività commerciali compatibili con la funzione cimiteriale;*
- *Autolavaggio e/o rimessaggio autoveicoli.*

Per le attività esistenti alla data della presente variante è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché piccoli adeguamenti tecnologici funzionali “, secondo quanto disposto dall'art. 61 punto 11.5.2 a2 ed alle seguenti condizioni essenziali: ordine e pulizia dei luoghi; divieto assoluto per quanto riguarda le pubblicità sonore; rispetto per l'ambiente cimiteriale.

Le eventuali insegne luminose, trattandosi di fascia di rispetto cimiteriale, dovranno essere autorizzate dal Comune.

Resta inteso il divieto di realizzare nuove costruzioni, nonché il rispetto di eventuali prescrizioni derivanti da strumenti urbanistici sovraordinati vigenti”

6.4. Art. 26 - Impianti a destinazione terziaria inseriti nel tessuto produttivo (Pt)

Sugli impianti e attrezzature a destinazione terziaria, o ad essa sussidiaria, sono comunque ammessi interventi di ammodernamento: di ristrutturazione interna, di adeguamento tecnologico e funzionale.

MOTIVAZIONE:

Il campo dell'agricoltura oggi si divide in due principali "filoni": da una parte quella tradizionale sempre più intensiva e meccanizzata, dall'altra quella biologica e delle piccole aziende agricole.

Ovviamente al di fuori di queste due grandi categorie vi sono svariate forme di conduzione dei fondi, fra le quali si possono annoverare gli orti urbani.

Tali coltivazioni intensive di carattere hobbistico hanno principalmente un doppio vantaggio: da una parte attivano circuiti virtuosi di recupero ambientale e riconversione di incolti urbani o suburbani, dall'altra offrono una valida occupazione per le persone che hanno molto tempo libero e passione da dedicare alla coltivazione diretta.

D'altro canto occorre che gli orti vengano gestiti in maniera razionale ed ecologica.

L'argomento è disciplinato dal P.R.G.C. vigente all'art. 43 delle NTA, ed era già stato oggetto di modifica nell'ambito della variante n. 2 allo strumento urbanistico, che aveva esteso la realizzazione degli orti urbani all'area indicata con la sigla I.S. 3 di proprietà comunale.

La presente variante n. 3 prosegue sulla stessa linea:

- si individuano in cartografia sette nuove aree da destinare a tale utilizzo, di cui tre ubicate nelle vicinanze della stazione ferroviaria, una in prossimità dell'area "Ru17", una in adiacenza all'area "Pe25", una nelle vicinanze dell'area "SAg4" ed una in adiacenza alla via Don R. Grosso;
- si modifica l'art. 43 delle NTA:
 - a) correggendo il riferimento all'elaborato di P.R.G.C. erroneamente indicato nel primo capoverso, sostituendo quindi le parole "TAV. 3" con le parole **"TAV. 5"**;
 - b) incrementando la SUL massima realizzabile dagli attuali 5 mq. a **"9 mq."**;
 - c) sostituendo le parole *"muraure perimetrali intonacate"* con le parole **"pareti perimetrali in muratura intonacata o in legno"**;
 - d) introducendo al fondo dell'art. il seguente capoverso: **"Le recinzioni perimetrali dovranno essere arretrate di m 1,5 rispetto sia alle strade interpoderali, in modo da consentire il passaggio dei mezzi agricoli, che dal confine con le proprietà limitrofe"**.

e) si inserisce, dopo il primo capoverso dell'art. 43, il seguente testo: "**La realizzazione dei manufatti non è ovviamente consentita all'interno delle fasce di rispetto, di qualunque natura, eventualmente presenti sul territorio.**"

MODIFICHE


Cartografiche	TAV. 5 - 6
Normative	SI - Vedasi art. 43
Legenda e/o altre specifiche	-
Quadri sinottici	-
Procedura	-

PREVISIONI DI P.R.G.C. VIGENTE VARIANTE PARZIALE N. 2

Classe di destinazione:	-
Sigla:	-
Elaborati:	5 - 6
Norme di attuazione - art.:	

ESTRATTO DI P.R.G.C. VIGENTE - Elaborato n. 6

Scala 1:2000



Classe di destinazione:	Agricola
Sigla:	A.P.I.U.
Elaborati:	5 - 6
Norme di attuazione - art.:	43

MODIFICHE APPORTATE all'Elaborato n. 6

Scala 1:2000




PREVISIONI DI P.R.G.C. VIGENTE VARIANTE PARZIALE N. 2

Classe di destinazione:	-
Sigla:	-
Elaborati:	5 - 6
Norme di attuazione - art.:	-

ESTRATTO DI P.R.G.C. VIGENTE - Elaborato n. 6

Scala 1:2000




PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE N. 3

MODIFICA N. 14

Classe di destinazione:	Agricola
Sigla:	A.P.I.U.
Elaborati:	5 - 6
Norme di attuazione - art.:	43

MODIFICHE APPORTATE all'Elaborato n. 6

Scala 1:2000



PREVISIONI DI P.R.G.C. VIGENTE VARIANTE PARZIALE N. 2	
Classe di destinazione:	-
Sigla:	-
Elaborati:	5 - 6
Norme di attuazione - art.:	-

ESTRATTO DI P.R.G.C. VIGENTE - Elaborato n. 6

Scala 1:2000



PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE N. 3	MODIFICA N. 14
Classe di destinazione:	Agricola
Sigla:	A.P.I.U.
Elaborati:	5 - 6
Norme di attuazione - art.:	43

MODIFICHE APPORTATE all'Elaborato n. 6


Scala 1:2000



PREVISIONI DI P.R.G.C. VIGENTE VARIANTE PARZIALE N. 2	
Classe di destinazione:	-
Sigla:	-
Elaborati:	5 - 6
Norme di attuazione - art.:	-

ESTRATTO DI P.R.G.C. VIGENTE - Elaborato n. 6

Scala 1:2000



PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE N. 3	MODIFICA N. 14
Classe di destinazione:	Agricola
Sigla:	A.P.I.U.
Elaborati:	5 - 6
Norme di attuazione - art.:	43

MODIFICHE APPORTATE all'Elaborato n. 6

Scala 1:2000



PREVISIONI DI P.R.G.C. VIGENTE VARIANTE PARZIALE N. 2

Classe di destinazione: -


Sigla: -

Elaborati: 5 - 6

Norme di attuazione - art.:

ESTRATTO DI P.R.G.C. VIGENTE - Elaborato n. 6

Scala 1:2000




PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE N. 3

MODIFICA N. 14

Classe di destinazione:	Agricola
Sigla:	A.P.I.U.
Elaborati:	5 - 6
Norme di attuazione - art.:	43

MODIFICHE APPORTATE all'Elaborato n. 6

Scala 1:2000



PREVISIONI DI P.R.G.C. VIGENTE VARIANTE PARZIALE N. 2	
Classe di destinazione:	Agricola
Sigla:	A.P.I.
Elaborati:	5 - 6 - 7
Norme di attuazione - art.:	41

ESTRATTO DI P.R.G.C. VIGENTE - Elaborato n. 7

Scala 1:2000



PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE N. 3	MODIFICA N. 14
Classe di destinazione:	Agricola
Sigla:	A.P.I.U.
Elaborati:	5 - 6 - 7
Norme di attuazione - art.:	43

MODIFICHE APPORTATE all'Elaborato n. 7

Scala 1:2000



8.6. Art. 43 Aree destinate alla costituzione di orti urbani (A.P.I.U.)

Il P.R.G.C. alla TAV. § “5” individua un’area “le aree” ove è possibile realizzare coltivazioni intensive di carattere hobbistico (orti urbani) .In detta area “dette aree” è possibile realizzare manufatti ad uso esclusivo di ricovero attrezzi per la coltivazione in misura non superiore a mq. § “9” di SUL per non più di un manufatto per fondo coltivato avente la superficie non inferiore a mq. 500. Detti manufatti avranno copertura in cotto a 1 o 2 falde ,~~murature perimetrali intonacate~~ pareti perimetrali in muratura intonacata o in legno e altezza in gronda non superiore a m.2,5 .

“La realizzazione dei manufatti non è ovviamente consentita all’interno delle fasce di rispetto, di qualunque natura, eventualmente presenti sul territorio.”

“La realizzazione di coltivazioni intensive di carattere hobbistico potrà essere effettuata anche sull’area indicata con la sigla I.S. 3 di proprietà comunale.

Su tale area potranno essere realizzati i manufatti ad uso ricovero attrezzi di cui al presente articolo, esclusivamente a seguito dell’approvazione del regolamento comunale specifico per l’utilizzo e gestione degli orti urbani.”

“Le recinzioni perimetrali dovranno essere arretrate di m 1,5 rispetto sia alle strade interpoderali, in modo da consentire il passaggio dei mezzi agricoli, che dal confine con le proprietà limitrofe.”

8.7. “Art. 43bis Impianti fotovoltaici

- 1. Gli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli stessi, possono essere realizzati in edifici esistenti di qualunque natura e comunque ubicati su tutto il territorio comunale, fatte salve tutte le normative applicabili in materia di beni culturali, storico-artistici, paesaggio, ambiente ed edilizia.***
- 2. Fatto salvo quanto indicato nei punti successivi, la costruzione, l’esercizio e la modifica di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore alla soglia dei 20 kW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, sono soggetti:***
 - ad autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Torino qualora sussistano vincoli di qualsiasi natura sul sito, e pertanto si renda necessario acquisire pareri/autorizzazioni di enti terzi;***
 - alla richiesta di permesso di costruire nel caso in cui non sia necessario acquisire altre autorizzazioni al di fuori del rilascio del titolo abilitativo di competenza comunale.***
- 3. Le installazioni di impianti solari fotovoltaici possono essere considerate attività ad edilizia libera, e pertanto realizzabili previa comunicazione al Comune (art. 11, comma***

MOTIVAZIONE:

La società C & T S.p.A. risulta proprietaria dell'impianto costituente la Centrale a biomasse esistente, individuata nel P.R.G.C. vigente all'interno dell'area "Pe21", nonché dei limitrofi terreni individuati con la sigla "A.P.I.P.7".

Al fine di ottimizzare il ciclo produttivo, la società suddetta aveva presentato richiesta di poter realizzare all'interno dell'area A.P.I.P.7 un fabbricato destinato alla macinazione del legno, per alimentare l'adiacente Centrale a biomasse, in modo da ottenere una serie di miglioramenti produttivo-ambientali, quali l'abbattimento dei rumori derivanti dalle operazioni di cippatura e macinazione dei tronchi, l'abbattimento delle polveri legnose derivanti dalla macinazione svolta all'aperto, l'eliminazione del trasporto su gomma.

Si ritiene di accogliere tale proposta, consentendo la realizzazione di ulteriori 1000 mq di S.U.L. in area A.P.I.P. 7, al servizio della limitrofa area Pe21.

Si ritiene opportuno, però, preservare per quanto possibile i coni visivi sulla bellezza panoramica del paesaggio montano, consigliando l'edificazione preferibilmente lungo l'asse di sviluppo est-ovest ed in prossimità della centrale a biomasse.

Si provvede, pertanto, ad aggiornare la tabella 3 dei Q.S. nonché l'ultimo capoverso dell'art. 41 bis delle NTA, inserendo, dopo le parole "In tale area sono previste:", il seguente punto:

"- un fabbricato destinato alla macinazione del legno, per complessivi 1000 mq di S.U.L. massima realizzabile da sottrarre alle superfici concesse per lo stoccaggio di materiali, al servizio della adiacente Centrale a biomasse.

Tale manufatto dovrà essere preferibilmente realizzato lungo l'asse di sviluppo est-ovest, in prossimità della centrale a biomasse e dovrà sorgere su parte dell'area già pavimentata; per la restante parte è obbligatorio il rispetto delle presenti NTA di P.R.G.C.

L'intervento dovrà essere soggetto sia al parere della Commissione Locale per il Paesaggio, vista la peculiare posizione del sito, al fine di salvaguardare i coni visivi sulla bellezza panoramica del paesaggio montano, sia, come specificatamente richiesto dal Settore Tecnico

Comunale, alla verifica di assoggettamento alla V.A.S., secondo i disposti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 4/2008"

e dopo le parole " per l'ingresso all'area" il seguente punto:

- In fase esecutiva particolare attenzione dovrà essere riposta in quanto previsto dall'art.67 lettera h ultimo paragrafo delle N.T.A."

MODIFICHE

Cartografiche	-
Normative	SI - Vedasi art. 41 bis
Legenda e/o altre specifiche	-
Quadri sinottici	SI - Vedasi Quadro modificato
Procedura	-

8.4. Art. 41 Bis Aree Agricole Intercluse e/o ai margini del sistema insediativo con presidio esistente “ o funzionali ad insediamenti esistenti (A.P.I.P.)”

Il P.R.G.C. individua nelle aree agricole intercluse nel sistema insediativo (A.P.I.P.) ove risultano già esistenti e consolidati presidi ed attività agricole.

In dette aree viene prescritta l'unitarietà aziendale con possibilità di realizzare ampliamenti di necessità dell'attuale presidio.

Viene consentito un ampliamento complessivo di mq 2.000 di SUL con un RC pari a $\frac{1}{2}$ sulla superficie di pertinenza da attivarsi all'interno dell'area individuata nelle tavole di progetto di P.R.G.C. con la simbologia A.P.I.P. 1 con finalità destinate esclusivamente all'agricoltura e abitazione di servizio all'azienda stessa.

Vengono consentiti ampliamenti complessivi di “pari rispettivamente a mq 1500 di SUL per l'area A.P.I.P.2 e” mq 1.000 di SUL “per l'area A.P.I.P.6” con un RC pari a $\frac{1}{2}$ sulla superficie di pertinenza da attivarsi all'interno delle aree individuate nelle tavole di progetto di P.R.G.C. con la simbologia A.P.I.P. 2-6 con finalità destinate esclusivamente all'agricoltura e abitazione di servizio all'azienda stessa.

“Per l'area A.P.I.P. 4 viene concesso un ulteriore incremento di 500 “1.000” mq di S.U.L., di cui 200 mq “già” destinati all'abitazione di servizio all'azienda stessa, “in aggiunta a quanto già previsto dal P.R.G.C. vigente, per una S.U.L. complessiva pari a mq 2.500.”

“Al fine di salvaguardare e disciplinare gli interventi edificatori nelle aree A.P.I.P., in quanto assimilabili per natura, funzione e contenuto alle aree agricole, tutti gli interventi di trasformazione sono subordinati alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno di cui all'art. 25 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., ivi compreso l'obbligo di trascrizione, esteso all'intera area A.P.I.P.”

Vengono consentiti ampliamenti complessivi di mq 500 di SUL con un RC pari a $\frac{1}{2}$ sulla superficie di pertinenza da attivarsi all'interno delle aree individuate nelle tavole di progetto di P.R.G.C. con la simbologia A.P.I.P. 5 con finalità destinate esclusivamente all'agricoltura e abitazione di servizio all'azienda stessa.

L'area classificata come A.P.I.P. 3 destinata ad attività al servizio dell'agricoltura e' consentita la realizzazione di un presidio per mq. 400 di Sul con un RC pari a $\frac{1}{4}$ sulla superficie di pertinenza.

“Viene istituita una nuova area classificata con la simbologia APIP 7 destinata al deposito e lo stoccaggio di :

- a) tronchi di varia lunghezza e diametro**
- b) cimali**
- c) ceppa**

d) *sorgo (cippato o in balle)*

e) *mais (tutoli)*

In tale area sono previste:

- ***“un fabbricato destinato alla macinazione del legno, per complessivi 1000 mq di S.U.L. massima realizzabile da sottrarre alle superfici concesse per lo stoccaggio di materiali, al servizio della adiacente Centrale a biomasse. Tale manufatto dovrà essere preferibilmente realizzato lungo l’asse di sviluppo est-ovest, in prossimità della centrale a biomasse e dovrà sorgere su parte dell’area già pavimentata; per la restante parte è obbligatorio il rispetto delle presenti NTA di P.R.G.C. L’intervento dovrà essere soggetto sia al parere della Commissione Locale per il Paesaggio, vista la peculiare posizione del sito, al fine di salvaguardare i coni visivi sulla bellezza panoramica del paesaggio montano, sia, come specificatamente richiesto dal Settore Tecnico, alla verifica di assoggettamento alla V.A.S., secondo i disposti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 4/2008”***
 - *un fabbricato di servizio di presidio e controllo di mq 30,00 di S.U.L. ed altezza massima di mt. 3,30*
 - *piazzole in materiale permeabile (autobloccanti drenanti, ghiaia costipata etc.) per mq 6000 per lo stoccaggio di materiali*
 - *silos in trincea di altezza massima mt 2,00*
- Gli interventi sono subordinati alle seguenti prescrizioni vincolanti per il rilascio dell’agibilità:*
- *recinzione perimetrale in rete metallica e paletti di altezza pari a mt. 2,00*
 - *siepe di protezione all’insediamento per un’altezza pari a mt. 3,00*
 - *ottenimento di autorizzazione al passo carraio da parte degli enti competenti per l’ingresso all’area”.*
- ***“In fase esecutiva particolare attenzione dovrà essere riposta in quanto previsto dall’art. 67 lettera h ultimo paragrafo delle N.T.A.”***

8.5. Art. 42 - Aree destinate ad attività associative-ricreative (AR)

Il P.R.G. individua aree a ciò destinate atte a soddisfare sia la domanda di carattere intercomunale che di livello locale.

In particolare risulta ubicata una struttura esistente da potenziare per la pesca sportiva, le funzioni associative e ricreative (ballo) e la ristorazione.

È ammessa la formazione di manufatti a carattere permanente per non più di 500 mq di S.U.L. sull’intera area nonché la copertura degli eventuali dehors per non più di mq. 200sull’intera area.

Aree agricole intercluse e/o ai margini del sistema insediativo con presidio esistente - A.P.I.P.

QUADRO SINOTTICO P.R.G.C. VIGENTE VARIANTE PARZIALE N. 2

MODIFICA N. 15

Note	DENOMINAZIONE			AREE DA TRASFORMARE		PARAMETRI URBANISTICI		VALORI CONVENZIONALI		CAPACITA' INSEDIATIVA						PARAMETRI EDILIZI							
	cla int	des uso	num are	sup fondiaria	sup territoriale	i.f	i.t.	volume esistente	s.u.l.	abitativa			terziaria			com	p	h	r.c				
				mq	mq					mc/mq	mc/mq	mc	mq	esist.	prev.	%				esist.	prev.	%	%
														ab	ab					mc	mc		(1)
		A.P.I.P.	1	23.586					2.500									10,50	0,50				
		A.P.I.P.	2	14.476					1.000									10,50	0,50				
		A.P.I.P.	3	23.794					400									10,50	0,25				
		A.P.I.P.	4	17.556					1.500									10,50	0,50				
		A.P.I.P.	5	4.057					500									10,50	0,50				
		A.P.I.P.	6	10.813					1.000									10,50	0,50				
		A.P.I.P.	7	22.548					30									3,30	0,00				
				116.830					6.930														

Aree agricole intercluse e/o ai margini del sistema insediativo con presidio esistente - A.P.I.P.

QUADRO SINOTTICO MODIFICATO DALLA VARIANTE PARZIALE N. 3

MODIFICA N. 15

Note	DENOMINAZIONE			AREE DA TRASFORMARE		PARAMETRI URBANISTICI		VALORI CONVENZIONALI		CAPACITA' INSEDIATIVA						PARAMETRI EDILIZI			
	cla int	des uso	num are	sup fondiaria	sup territoriale	i.f	i.t.	volume esistente	s.u.l.	abitativa			terziaria			com	p	h	r.c
				mq	mq	mc/mq	mc/mq	mc	mq	esist. ab	prev. ab	%	esist. mc	prev. mc	%	(1)	n	m	
		A.P.I.P.	1	23.586					2.500									10,50	0,50
		A.P.I.P.	2	14.476					1.500									10,50	0,50
		A.P.I.P.	3	23.794					400									10,50	0,25
		A.P.I.P.	4	26.700					2.500									10,50	0,50
		A.P.I.P.	5	4.057					500									10,50	0,50
		A.P.I.P.	6	10.813					1.000									10,50	0,50
(1)		A.P.I.P.	7	22.548					1.030									10,50	0,20
				125.974					9.430										

(1) L'intervento dovrà essere soggetto sia al parere della Commissione Locale per il Paesaggio, vista la peculiare posizione del sito, al fine di salvaguardare i con visivi sulla bellezza panoramica del paesaggio montano, sia, come specificatamente richiesto dal Settore Tecnico, alla verifica di assoggettamento alla V.A.S., secondo i disporti del D.Lgs. n. 4/2008.

DATI MODIFICATI CON VARIANTE PARZIALE N. 3